

Servizi del Gran Consiglio
6501 Bellinzona

Il presente formulario
è da inviare via e-mail
sgc@ti.ch

INTERPELLANZA

In tema di arroccino

Presentata da: Matteo Quadranti per il Gruppo PLR

Data: 11 luglio 2025

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

L'urgenza è legata al fatto che il Governo ha deciso il 9 luglio 2025 un "arrocco light" che ha suscitato e sta suscitando nella popolazione e nelle forze partitiche presenti in Gran Consiglio un certo dissenso e sconcerto, ragione per cui si tratta di ottenere risposte a breve visto che si prevede di attuare quanto comunicato dal 1° settembre 2025 e i quesiti aperti sono ancora diversi ed anche operativi oltre che politici come si dirà di seguito. La questione ha rilevanza nella misura in cui si tratta di comprendere la gestione governativa e operativa di due dipartimenti non di poco conto.

Testo dell'interpellanza

Premessa:

Senza ripercorrere le tappe della vicenda relativa alla richiesta di arrocco tra i due direttori del DI e del DT, su cui si sono già spese molte parole, ripartiamo solo dal comunicato stampa della decisione adottata il 9 luglio dal Governo, all'unanimità, atteso come si tratta di comprendere il senso di alcune affermazioni e parole.

In tale comunicato, invero scarno e non accompagnato da una conferenza stampa o da altre dichiarazioni, si indica che non vi erano e *"non vi sono le condizioni"* per procedere all'arrocco nella dirigenza tra i due Dipartimenti. Il comunicato prosegue affermando che *"il Consiglio di Stato si è chinato su aspetti specifici"*, decidendo all'unanimità che:

- la conduzione politica della Magistratura viene *affidata*, *"dal Consiglio di Stato"*, *"temporaneamente"* al Consigliere di Stato Claudio Zali.
- La conduzione politica della Polizia cantonale viene *"ceduta temporaneamente"* *"dal Consigliere di Stato"* Norman Gobbi a ... si desume anche al collega Zali tenuto conto delle *"sinergie operative con il settore della Magistratura e del prospettato processo che coinvolge due agenti della Polizia cantonale"*.
- Al fine di riequilibrare i carichi di lavoro, Norman Gobbi *"assume temporaneamente"* la conduzione politica della Divisione delle costruzioni e si assume anche *il progetto di semplificazione delle procedure nei rapporti con le cittadine e i cittadini, le aziende e i Comuni*.
- Queste decisioni *"non comportano una modifica della struttura organizzativa dei dipartimenti"*.

DOMANDE AL GOVERNO

1. Dica quali sono state più compiutamente le valutazioni a favore, risp. a sfavore di un arrocco? Sulla base di quali considerazioni sono state scartate ambo le ipotesi? Quali sono state le “condizioni” mancanti per andare nell’una o nell’altre direzione?
2. Quali sono stati più nello specifico, i *vari aspetti* su cui il Governo si è chinato e che lo hanno portato ad adottare invece le decisioni di cui sopra?
3. A livello di decisione e comunicazione, spieghi meglio la differenza e come si è arrivati a decidere l’affidamento della Magistratura al Consigliere Zali mentre la Polizia sarebbe stata ceduta dal Consigliere Gobbi? In questa seconda scelta il Governo ha accettato la volontà del Consigliere Gobbi o è il Governo che ha chiesto a Gobbi di lasciare anche quella competenza per le altre ragioni indicate nel comunicato?
4. Alcuni mesi orsono, il Ministro Gobbi si è trovato implicato in una vicenda legata alla violazione della Legge sulla circolazione stradale per cui era stato sentito anche dal Ministero pubblico. Egli si era autosospeso dalla conduzione politica della Polizia salvo poi riprendersela. Allora come ora resta aperto un processo verso due poliziotti a cui si imputa di averlo favorito. Dica il Governo quali sono gli elementi nuovi, concreti e recenti per rapporto ad allora che giustifichino una nuova “rinuncia” alla conduzione politica della polizia da parte del medesimo Consigliere di Stato? Dica il Governo, di transenna, se è vero che in occasione di quell’incidente della circolazione la Polizia cambiò le procedure e prassi in ambito di controlli etilici?
5. Quali sono stati gli approfondimenti giuridici circa la legalità di questa operazione? L’avverbio “temporaneamente” che accompagna ogni riassetto deciso, ha avuto un ruolo fondamentale per rendere l’operazione giuridicamente praticabile? Il Governo è disposto a rendere pubblici gli approfondimenti giuridici fatti?
6. Secondo l’art. 69 della Costituzione cantonale, il Governo organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e delle istanze subordinate. La Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 172.100) prevede al suo art. 2 che il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.

Si chiede se questo Decreto è stato previsto e verrà pubblicato? In caso non si ritenesse necessario, su quale valutazione giuridica (legge, dottrina e giurisprudenza) si è ritenuto che quanto deciso non costituisca “una variazione”? il cambio di direzione politica di parti di dipartimenti (segnatamente divisioni) non è considerata una variazione ai sensi della citata legge?
7. L’art. 4 della Legge poc’anzi citata prevede tra altro quanto segue:
 - *cpv. 1 Il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, [...]; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti.*
 - *cpv. 3 Il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento.*

In considerazione e seguito delle decisioni di cui sopra, il Governo ha anche deciso se deve modificare il suo Regolamento per disciplinare ev. subdeleghe nella misura in cui ad es. alcune decisioni adottate dal “nuovo” responsabile politico per es. della Magistratura (Zali) o da suoi subordinati fossero oggetto di reclamo (cfr anche quelli di cui all’art. 4 del Regl sulle deleghe) chi sarebbe a deciderli: il responsabile politico nuovo per delega, il capodipartimento che resterebbe immutato (in casu Gobbi) o sempre e comunque il Consiglio di Stato in corpore? Lo stesso vale nell’ipotesi di decisioni della Divisione costruzioni affidata a Gobbi soggette a reclamo, sarebbero decise da Zali rimasto direttore del Dipartimento del territorio, o dal Governo?

8. Il regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (RL 172230) prevede al suo art. 2 cpv. 2, e a differenza del cpv. 1, che i ricorsi in materia di piani regolatori e piani particolareggiati sono decisi non dal citato Servizio ma dal Dipartimento del territorio. Ora ipotizzando che ad es. un progetto (tipo quello della circonvallazione di Agno- Bioggio per fare un esempio) dell'Area delle opere strategiche– subordinata alla Divisione delle costruzioni – presentasse un problema legato alla pianificazione territoriale, un eventuale ricorso contro una decisione di detta divisione diretta politicamente da Gobbi dovrebbe essere decisa dal Dipartimento del territorio diretto da Zali? In caso affermativo si intravedono problemi e se no, sulla base di quali considerazioni?

9. Il Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione (RL 172.210) al suo art. 3 sancisce che:

¹Il Consiglio di Stato si adopera affinché l'attività dell'Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale.

²Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell'Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi.

³Disciplina il diritto di firma.

Il Governo prevede da qua al 1° settembre 2025 di dover disciplinare diversamente diritti di firma dei capi dipartimenti e dei nuovi e diversi responsabili politici delle divisioni arroccate?

Il Governo è certo che questa nuova riorganizzazione parziale di parti di Dipartimenti con responsabilità politiche splittate rientri nei criteri di adeguatezza, efficienza e razionalità come previsto dal suo Regolamento? In caso affermativo sulla base di quali riflessioni e ponderazioni?

10. Il presidente attuale del Governo, Norman Gobbi, a cui è stato assegnato, in compensazione dei compiti lasciati, il progetto di semplificazione delle procedure nei rapporti con le cittadine e i cittadini, le aziende e i Comuni, ritiene che l'arrocco light vada nel senso di tale semplificazione delle procedure?

11. L'art. 5 del citato Regolamento prevede tra altro che:

¹Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.

²Il Consiglio di Stato ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri all'inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito ad elezione complementare.

³ [...]

⁴Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.

Chi è attualmente il supplente di Zali per il DT e di Gobbi per il DI? Come si prevede di gestire le supplenze nei casi in cui si dovesse supplire l'uno o l'altro consigliere nella conduzione politica delle Divisioni "arroccate"? Le stesse ritornerebbero a chi le ha "cedute" o passerebbero ad altro Consigliere di Stato?

L'assegnazione politica *arroccata e temporanea* di sole Divisioni – ma comunque importanti e strategiche – non è un modo per eludere la norma regolamentare di cui sopra secondo cui un membro del Governo dirige **un** Dipartimento (ovviamente da intendersi intero come da Organigrammi pubblicati e allegati al Regolamento, art. 25) e le assegnazioni vengono fatte o solo ad inizio legislatura o solo in seguito ad una eventuale elezione complementare?

12. Secondo l'Art. 26 del medesimo regolamento prevede che il direttore di ogni Dipartimento fissi periodicamente compiti ed obiettivi delle divisioni, le coordini e ne verifichi l'attuazione. Sempre il medesimo Direttore deve verificare l'osservanza del preventivo delle divisioni subordinate. Nella misura in cui il Governo ha comunicato che il riassetto non modifichi l'organizzazione dei dipartimenti si deve intendere che Gobbi continuerà a dover supervisionare, assegnare compiti alla Divisione della Giustizia affidata a Zali? E viceversa Zali verificherà ad es. il rispetto del preventivo anche per la Divisione Costruzioni anche se di competenza politica di Gobbi?

13. Vi è infine il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (RL 172.220) del Governo il cui allegato specifica le decisioni che sono delegate alle istanze subordinate e disciplina i diritti di firma (art. 1 e 3). Ancora di recente abbiamo appreso tramite sentenze che la corretta attribuzione di competenze può incidere in maniera significativa anche sull'esito di procedure giudiziarie.

Il Consiglio di Stato e ogni singolo Direttore di Dipartimento è chiamato a definirne i criteri da seguire per l'emanazione delle decisioni delegate e ne assicura il rispetto. L'Ispettorato delle finanze e la Sezione cassa e contabilità vigilano, nell'ambito delle rispettive funzioni, all'osservanza delle competenze delegate (art. 2 cpv 2 e 3). Il Governo ha previsto la modifica di tale regolamento e in caso affermativo come? L'ispettorato delle finanze e la Sezione cassa e contabilità, chiamate a vigilare sulle deleghe, sono stati interpellati nella modifica di tali deleghe? Se non sono ritenute necessarie modifiche, sulla base di quali valutazioni?